

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 1273/AV1 DEL 24/10/2018**

**Oggetto: Stipula convenzione tra l'ASUR AV1 e l'Università degli studi di Pavia -  
"Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento" per attività di  
 tirocinio Master Universitario .**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta della Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, , di stipulare una convenzione con questa AV1, per consentire a propri studenti, frequentanti il Master Universitario di II° livello in Psicologia dell'invecchiamento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia;
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Dr. Romeo Magnoni**

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

### Normativa di riferimento:

1. Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
2. In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
3. In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
1. L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

### Provvedimenti:

2. Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
3. Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

### **Motivazioni:**

Con nota acquisita agli atti il 9/10/2018 al prot. n. 80821 la Segreteria della Università degli Studi di Pavia – "Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento" , chiedeva a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione per permettere agli studenti iscritti al Master Universitario di II livello in Psicologia dell'invecchiamento di svolgere le attività di tirocinio , previste dalla normativa vigente in materia , presso le proprie strutture.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatore dei Tirocini dell'Area Vasta 1 , che si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota veniva trasmessa una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

1. l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.1068 del 3.09.2018
2. la Università degli Studi di Pavia – “Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento” provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
3. Il tirocinio nell'ambito di strutture dell' Area Vasta n. 1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
4. l'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.
5. La presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

#### **Esito dell'istruttoria**

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta della Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, di stipulare una convenzione con questa AV1, per consentire a propri studenti, frequentanti il Master Universitario di II° livello in Psicologia dell'invecchiamento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia;
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Paolo Pierella

Il Responsabile della fase istruttoria  
Tiziana Ceripa

**U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :**

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
**Dott.ssa Anna Olivetti**

**Il Responsabile del Bilancio**  
**Dott.ssa Laura Cardinali**

**- ALLEGATI -**

Convenzione con la Università degli Studi di Pavia – “Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento”

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

### TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

### E

**ASUR Area Vasta 1**, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Romeo Magnoni, nato a Cagli (PU) il 28.03.1955, il quale agisce in nome e per conto della Azienda Sanitaria Unica Regionale (Soggetto Ospitante)

### Premesso che

Il presente documento risponde alle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all'atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25/05/2017

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. L'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;
2. L'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia in considerazione della sua natura di Istituzione Universitaria. Inoltre la presente convenzione regola lo svolgimento dei tirocini extracurriculari svolti al di fuori del territorio lombardo a meno che le disposizioni regionali di riferimento non richiedano specifiche procedure, modelli di convenzioni e di progetti formativi ad hoc. Infine la presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini extracurriculari e curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale.
3. La presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari e/o extracurriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

**Si conviene quanto segue:**

### ARTICOLO 1

#### Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito

denominati collettivamente “tirocinante”, per lo svolgimento di tirocini extracurricolari (formativo e di orientamento) e/o per lo svolgimento di tirocinio curricolari promossi dall’Università di Pavia (soggetto promotore)

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto della Convenzione**

1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curricolari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata per i tirocini extracurricolari entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, per i tirocini curricolari nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio extracurricolare è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini extracurricolari anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

## **ARTICOLO 3**

### **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e per il tirocinio extracurricolare anche della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Indennità di partecipazione**

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurricolari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, ed è facoltativa per i tirocini curricolari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.

Le parti concordano che:

- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurricolari, facoltativa per i tirocini curricolari

- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.

Per i tirocini extracurricolari l'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo definito all'art. 3.8 degli Indirizzi regionali (D.G.R. 17/01/2018 n.7763) o ai sensi delle linee guida nazionali e degli eventuali indirizzi specifici di altre regioni.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

## **ARTICOLO 6**

### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università di Pavia.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università di Pavia.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante o tramite altri soggetti da lui delegati (obbligatorie solo per i tirocini extracurricolari).

## **ARTICOLO 7**

### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**



Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
  - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

## **ARTICOLO 8**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità stabilita nella lettera di adesione (allegato 1) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## **ARTICOLO 9**

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

*Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.*

*Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, L'Università di Pavia si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico del soggetto ospitante e ad applicarli, ove compatibili con le norme che regolano la pubblica amministrazione, in generale, e l'università, in particolare, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.*

*In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, l'Università di Pavia si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello e del Codice Etico adottati dal soggetto ospitante e con le disposizioni di legge in materia.*

*Il soggetto ospitante prende atto che l'Università di Pavia è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/codice-etico.html>, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale.*

***La presente Convenzione si intende formalizzata tra l'Università di Pavia, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera con valore di atto di adesione, secondo il modello predisposto dall'Università stessa (allegato 1 parte integrante della presente convenzione).***

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Università degli Studi di Pavia

Il Rettore Pro tempore

Prof. Fabio Ruggè

ASUR AV1

Il Direttore

Dr. Romeo Magnoni

